

**AVVISO**  
**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**  
**EX ART. 9 COMMA 5 DEL D.P.R. N. 1199/1971**

Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto contro l'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, la Bibi Film TV S.r.l. ha chiesto l'annullamento della D.D.G. n. 2463/S9 del 22.09.2021, riferito all'Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2021 – Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia (Patto per il Sud) – Programma Sensi Contemporanei, III Atto integrativo “Interventi per il rafforzamento della filiera dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo” – Approvato con D.D.G. n. 287/S9 del 19.02.2021, con la quale sono stati approvati gli elenchi definitivi delle istanze ammesse e non ammesse a cofinanziamento per ciascuna delle seguenti categorie: Film di produzione cinematografica/Televisiva e Serie TV (Allegato 1); Documentari / Serie TV documentarie (Allegato 2); Cortometraggi (Allegato 3), nei limiti dell'interesse dedotto con il ricorso; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento, non cognito alla ricorrente e in particolare: del provvedimento con cui la Commissione di valutazione ha definito i sub-criteri di valutazione e del metodo di valutazione sia avvenuta del tutto irrualmente in occasione della seduta del 22.06.2021; - della D.D.G. n. 2425/S9 del 20.09.2021, con la quale sono stati approvati gli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a cofinanziamento per ciascuna delle tre categorie di prodotto (Film di produzione cinematografica/Televisiva e Serie Tv, Documentari/Serie Tv documentarie, Cortometraggi), poi sostituiti con la D.D.G. n. 2463/S9 del 22.09.2021; - dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, anno 2021 del 19.02.2021; e degli altri atti presupposti indicati nell'epigrafe del ricorso.

Con nota Prot. n. 2674/12.22.8 dell'8.2.2022, l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha disposto, in riferimento al suddetto ricorso straordinario proposto dalla Bibi Film TV S.r.l., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati ai quali il suddetto gravame non sia stato già notificato, mediante pubblicazione di apposito avviso, in alternativa alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sull'*home page* del sito *web* istituzionale dell'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Tutte le informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ai seguenti recapiti: tel. 091/7074828-05; PEC: [ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it).

Si allegano al presente avviso:

- **Il testo integrale del ricorso**
- **L'elenco completo dei controinteressati**, così come risultanti dagli elenchi definitivi allegati ai provvedimenti impugnati

Palermo-Roma, 17 febbraio 2022

Avv. Marco Petitto

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA**

**ARTT. 8 E SS. D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199**

di **Bibi Film Tv S.r.l.** (di seguito 'Bibi Film'), C.F. e P. IVA 04973011002, con sede legale in Roma, viale Caio Mario n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Angelo Barbagallo, rappresentata e difesa, come da procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al presente atto, dagli avv.ti Andrea Pietrolucci (C.F. PTRNDR63H22H501Z) e Marco Petitto (C.F. PTTMRC77R21H501I), ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei suddetti difensori nonché, per quanto occorrer possa, presso lo studio del primo in Roma, via Angelico n. 91 (i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata [andreapietrolucci@ordineavvocatiroma.org](mailto:andreapietrolucci@ordineavvocatiroma.org) e [marcopetitto@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcopetitto@ordineavvocatiroma.org));

**CONTRO**

- **Regione Sicilia, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**NOTIZIANDONE**

- **Redibis Film S.r.l.** (CF 10765840011), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 90;

- **FilmIn' Tuscany S.r.l.** (c.f. 06601730481), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Fiesole (FI), Via Mantellini n. 12;

- **El Deseo S.r.l.** (c.f. 6206850825), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Palermo, Via Stazione San Lorenzo n.17;

**PER L'ANNULLAMENTO,**

- della D.D.G. n. 2463/S9 del 22.09.2021, riferito all'Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2021 – Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia (Patto per il Sud) – Programma Sensi Contemporanei, III Atto integrativo “Interventi per il rafforzamento della filiera dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo” – Approvato con D.D.G. n. 287/S9 del 19.02.2021, con la quale sono stati approvati gli elenchi

definitivi degli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a cofinanziamento per ciascuna delle seguenti categorie: Film di produzione cinematografica/Televisiva e Serie TV (Allegato 1); Documentari / Serie TV documentarie (Allegato 2); Cortometraggi (Allegato 3), nei limiti dell'interesse dedotto con il presente atto **(doc. 1)**;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento, non cognito alla ricorrente e in particolare:

- del provvedimento con cui la Commissione di valutazione ha definito i sub-criteri di valutazione e del metodo di valutazione sia avvenuta del tutto irritualmente in occasione della seduta del 22.06.2021 **(doc. 2)**;

- della D.D.G. n. 2425/S9 del 20.09.2021, con la quale sono stati approvati gli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a cofinanziamento per ciascuna delle tre categorie di prodotto (Film di produzione cinematografica/Televisiva e Serie Tv, Documentari/Serie Tv documentarie, Cortometraggi), poi sostituiti con la D.D.G. n. 2463/S9 del 22.09.2021 **(doc. 3)**;

- dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, anno 2021 del 19.02.2021 **(doc. 4)**;

- della nota prot. n. 622882 dell'11.11.2021, con la quale la Regione resistente ha riscontrato l'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente **(doc. 5)**;

#### **NONCHÉ PER QUANTO OCCORRER POSSA**

dei seguenti documenti conosciuti dalla Società ricorrente a seguito dell'accesso agli atti effettuato in data 29.9.2021 e in data 12.11.2021:

- della nota prot. n. 4699 del 21.1.2021 **(doc. 6)**;

- della nota prot. n. 7595 del 29.1.2021 **(doc. 7)**;

- della nota prot. n. 573933 del 21.9.2021 **(doc. 8)**;

- di tutti verbali della Commissione di valutazione: n. 1 del 22.06.2021, n. 2 del 5.07.2021, n. 3 del 14.07.2021, n. 4 del 27.7.2021, n. 5 del 30.08.2021, n. 6 del 31.08.2021, n. 7 del 6.09.2021 **(doc. 9)**;

**NONCHÉ**

per l'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento del co-finanziamento richiesto e della illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente, nonché per la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e *subendi* per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati, allo stato quantificabili nella misura di euro 250.000,00, pari al co-finanziamento richiesto dalla ricorrente, o la maggiore o minore somma stabilita in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi come per legge dalla data della domanda fino al soddisfo.

\*

**PREMESSE IN FATTO**

In data 23.02.2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2021 – Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia (Patto per il Sud) – Programma Sensi Contemporanei, III Atto integrativo “Interventi per il rafforzamento della filiera dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo” – Approvato con D.D.G. n. 287/S9 del 19.02.2021 (di seguito il ‘Bando’). Come espressamente riportato nel Bando, l'iniziativa è stata realizzata per finanziare a fondo perduto progetti di lungometraggio (film e serie tv), di documentari e di cortometraggi da realizzarsi nel territorio della regione Sicilia, in un'ottica di valorizzazione del territorio.

Il progetto di cofinanziamento, come lo stesso Bando precisa, è finalizzato alla valorizzazione del territorio e dell'identità Siciliane. L'amministrazione ha inteso promuovere e sostenere le opere audiovisive che potenzino l'immagine della Sicilia attraverso il rafforzamento della committenza pubblica, mirata al supporto delle opere audiovisive legate al territorio siciliano per valorizzarne attualità, storia, cultura, paesaggio, tradizioni e identità. Non solo, il Piano intende sostenere i professionisti del settore operanti sul territorio regionale, sostenere la crescita professionale dei professionisti di età inferiore ai 35 anni e sostenere i progetti in grado di generare un forte impatto sul territorio.

Bibi Film S.r.l., con PEC del 14.04.2021, ha inoltrato la propria candidatura, allegando la documentazione necessaria prevista dal Bando ovvero:

- Modulo I, composto da istanza e dai seguenti allegati: dichiarazione sul cumulo degli aiuti sulla medesima opera; copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante; sceneggiatura e/o trattamento dell'opera; curriculum del soggetto richiedente; curriculum regista/i; curriculum sceneggiatore/i; piano di lavorazione.

- Modulo II, composto dalla Scheda di produzione da compilare.

- Modulo III, dati di produzione.

Bibi Film ha presentato il progetto di una **Serie Tv** dal titolo "Letizia Battaglia", di 4 puntate da 50 minuti ciascuna. Il costo complessivo della produzione indicato nella domanda è di euro 6.396.075,00 ed è stato chiesto un co-finanziamento nella misura massima prevista dal Bando (euro 250.000,00).

In data 20.05.2021 sono state ammesse le candidature, le quali sono state approvate con un secondo decreto del 7.06.2021. Successivamente è stata nominata la Commissione di valutazione in data 14.06.2021, che ha iniziato i propri lavori con la prima seduta il 22.06.2021: è bene specificare sinora che proprio in occasione della prima riunione, e dunque solo dopo la ricezione delle candidature – in una fase in cui quindi alla Commissione erano noti i nomi dei partecipanti e i loro progetti, sono stati definitivi i sub-criteri e il metodo di valutazione delle candidature (.

I criteri di selezione individuati per la valutazione dei progetti sono stati i seguenti (cfr. verbale n. 2):

#### **A) Qualità del prodotto**

1.1. Originalità del soggetto/trattamento

1.2. Qualità del soggetto/trattamento

2.1. Capacità del soggetto/trattamento di valorizzare elementi legati alla storia, al paesaggio, alla cultura e ai tratti identitari della Sicilia

#### **B) Soggetti proponenti e coinvolti**

3.1. CV del/della regista

3.2. Autore/autrice del soggetto/trattamento e/o consulente scientifico

3.3. Profilo e Cv della società di produzione e opere prodotte negli ultimi 5 anni

3.4. Profilo del Cast tecnico (crew)

3.5. Creatività giovanile

**C) Produzione audiovisiva – impatti economici e occupazionali in Sicilia**

4.1. Durata della lavorazione in Sicilia

4.2. Numero dei professionisti nati e/o residenti in Sicilia da almeno sei mesi coinvolti: cast tecnico (crew)

4.3 Durata della post-produzione in Sicilia

4.4. Spesa sul territorio siciliano

4.5. Presenza del produttore esecutivo con sede legale in Sicilia

**D) Solidità economico/finanziaria delle produzioni**

5.1. Coerenza del piano economico

5.2. Solidità del piano finanziario in relazione alla concreta fattibilità dell'opera

5.3. Strategia distributiva

Per ognuno dei criteri e dei sub-criteri appena elencati la Commissione ha individuato una valutazione, cui corrispondeva un peso e di conseguenza un punteggio finale. Per ogni categoria di progetto (film e serie tv, documentari e cortometraggi), la Commissione ha quindi determinato il punteggio massimo, risultante dalla somma dei singoli punteggi massimi attribuibili per ciascuno dei criteri appena riportati.

Si sono susseguite le diverse sedute della Commissione (5.07.2021, 14.07.2021, 27.07.2021, 30.08.2021 e 31.08.2021, 6.07.2021), durante le quali sono stati attribuiti i punteggi ai vari progetti presentati dai partecipanti al Bando.

Nella seduta del 22.06.2021 (cfr. paragrafo 3 verbale n. 1) la Commissione ha poi deciso, a priori, di non disporre alcuna audizione dei partecipanti ritenendo che i tempi di convocazione e discussione avrebbe comportato una dilazione eccessiva della tempistica del procedimento valutativo.

Con nota PEC del 23.06.2021 è stato poi concesso ai concorrenti un termine di sette giorni per integrare la documentazione ma solo con riferimento ai criteri numero 4.5 della Tabella B, 4.6 e 5.4 della Tabella A di cui al paragrafo 10.2 dell'Avviso riferiti alla produzione esecutiva in Sicilia e di contratto di produzione estero. Tale concessione ha sostanzialmente sostituito le audizioni delle partecipanti, previste dal Bando.

Da ultimo, con decreto in data 20.09.2021 (cfr. doc. 3), l'Assessorato competente ha approvato gli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a cofinanziamento per ciascuna delle tre categorie di prodotti (Film di produzione cinematografica/Televisiva e Serie Tv, Documentari/Serie Tv documentarie, Cortometraggi).

Con la determina del 22.09.2021 (cfr. doc. 1), l'Assessorato ha sostituito gli elenchi con quelli definitivi.

Dall'esame dell'allegato n. 1, la Bibi film ha appreso di essere stata esclusa dalla lista dei progetti ammessi al cofinanziamento, e di trovarsi in posizione n. 16 della lista dei non ammessi, con punteggio di **60,8**.

In data 29.09.2021, la Società odierna ricorrente ha tempestivamente provveduto a inoltrare una richiesta di accesso ai documenti di gara non pubblicati e tra questi, il verbale della riunione della commissione di valutazione n. 2 del 5.07.2021 e il verbale della riunione della commissione di valutazione n.1. del 22.06.2021.

In relazione ai documenti elencati, ricevuti in data 11.10.2021, ravvisati vizi di illogicità e carenza di motivazione manifesta, in data 28.10.2021, Bibi film ha inoltrato all'amministrazione un'istanza di annullamento in autotutela.

Tale istanza di annullamento in autotutela è stata respinta con nota prot. n. 622882 del 11.11.2021.

Successivamente, in data 12.11.2021, la Società ha inoltrato una seconda istanza di accesso agli atti, per conoscere la documentazione di gara dettagliata di alcuni partecipanti, che si collocavano in posizione migliore alla Bibi Film pur avendo presentato progetti di rilevanza economica indubbiamente inferiore a quella della

ricorrente: Redibis Film S.r.l., FilmIn' Tuscany S.r.l., Videonest S.r.l., El Deseo S.r.l., Lazy Film S.r.l., Dobago Film S.r.l.

Ricevuta la documentazione delle Società appena elencate, Bibi film ha avuto conferma di taluni vizi e valutazioni illogiche compiute dalla Commissione in sede di valutazione delle partecipanti, e si trova dunque costretta a proporre il presente ricorso per i seguenti motivi in

\*

### **DIRITTO**

**1. VIOLAZIONE DELLA L.R. N. 21 DEL 12.08.2014, ART. 68. VIOLAZIONE DEL DECRETO MIBACT N. 63 DEL 25.01.2018. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA D.D.G. N. 287/S9. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17.06.2014 ART. 54 "REGIMI DI AIUTI A FAVORE DELLE OPERE AUDIOVISIVE".**

La Commissione nel corso della procedura di valutazione dei progetti presentati per il cofinanziamento previsto dal Bando in oggetto è incorsa in diverse tipologie di vizi, alcuni afferenti alla trasparenza dell'*iter*, altri riguardanti l'illogicità dei criteri di selezione e la parità di trattamento dei partecipanti.

Come anticipato nelle premesse in fatto, la Commissione valutatrice ha provveduto a definire i sub-criteri di selezione e il metodo stesso di valutazione solo in occasione della prima seduta – in data 22.06.2021 -, in un momento dunque successivo alla presentazione delle candidature e dopo aver acquisito "...*il fascicolo contenente la documentazione relativa all'attività istruttoria di ammissibilità/non ammissibilità delle candidature pervenute*". In merito a ciò, la Giurisprudenza ha individuato in condotte di questo tipo una violazione del principio di imparzialità (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.04768/2020 del 27.7.2020).

In particolare, al primo verbale sono stati allegati tre documenti, finalizzati a delineare gli elementi che compongono i sub-criteri di selezione.

I criteri dei quali sono stati specificati in maggior dettaglio i sub-criteri sono innanzitutto (allegato 3) quello di cui al criterio 3.6, ovvero creatività giovanile. Tale elemento, viene descritto come *la presenza di almeno uno tra regista, autore del soggetto/trattamento, consulente scientifico e produttore di età inferiore ai 35 anni*. A seconda che si tratti di un Film di produzione cinematografica o televisiva, serie tv, cortometraggi oppure che si tratti di documentari, serie tv documentarie, il punteggio attribuibile è stato individuato rispettivamente in 3 e 4.

Un altro elemento che viene specificato nei sub-criteri, valido per tutte le tipologie di prodotto, è il criterio della presenza del produttore esecutivo in Sicilia, presenza intesa come sede legale in Sicilia del produttore. Il punteggio attribuito, senza differenze a seconda del prodotto, è di 4.

I sub-criteri più dettagliati riguardano tuttavia altri criteri, ovvero il 4.1., 4.2., 4.3, 4.4., 4.5., tutti afferenti quindi alla durata della lavorazione in Sicilia, il numero di professionisti siciliani nel cast artistico e in quello tecnico, la spesa sul territorio siciliano, la durata della pre- e post-produzione in Sicilia. Tali sub-criteri si riferiscono a un range di riferimento percentuale scaglionato, con punteggi relativi progressivamente più alti.

L'ultimo criterio che viene specificato da sub-criteri nel medesimo primo verbale è il criterio dell'internazionalizzazione, descritto come la presenza di un coproduttore internazionale: se presente il punteggio attribuibile è 4.

La circostanza per la quale la definizione di tali parametri sia avvenuta concretamente in un secondo momento è grave, viziando irrimediabilmente l'operato dell'Amministrazione, per due ordini di motivi: in primo luogo, i partecipanti, in sede di presentazione delle domande, non erano a conoscenza del peso che avrebbero poi avuto i diversi dati di produzione, se non per linee generali e astratte riportate nel Bando. La conoscenza di tali elementi al momento della

partecipazione avrebbe consentito alla ricorrente di presentare progetti più rispondenti a tali sub criteri.

In secondo luogo, la decisione di una parte così importante dell'iter valutativo in una fase in cui ormai erano note le candidature (in quanto la Commissione aveva acquisito "*il fascicolo contenente la documentazione relativa all'attività istruttoria di ammissibilità/non ammissibilità delle candidature pervenute*"), viola i principi di trasparenza e correttezza, poiché i sub-criteri potrebbero essere stati "plasmati" ed adattati rispetto alle candidature sottoposte, di cui ormai la Commissione era a conoscenza. La conoscenza dei partecipanti e dei progetti presentati potrebbe aver inciso sulla imparzialità della Commissione o comunque viziare l'operato.

Nel caso in cui l'operato della Commissione si ritenesse conforme alla previsione del Bando, questo (comunque impugnato con il presente ricorso) sarebbe da considerare illegittimo per indeterminatezza e genericità e comunque per le medesime ragioni sopra evidenziate con riferimento all'operato della Commissione.

\*

**2. VIOLAZIONE DELLA L.R. N .21 DEL 12.08.2014, ART. 68 SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DEL DECRETO MIBACT N. 63 DEL 25.01.2018. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, CONTRADDITTORIA. CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17.06.2014 ART. 54 "REGIMI DI AIUTI A FAVORE DELLE OPERE AUDIOVISIVE".**

**2.1.** La scelta poco trasparente della Commissione di individuare i sub-criteri dopo aver conosciuto i partecipanti è censurabile anche in concreto perché si pone in contrasto con gli stessi criteri di cui vorrebbero essere la concreta attuazione e con le finalità del Bando.

L'art. 10 del Bando (“procedure di valutazione e criteri di selezione”) stabilisce che: *“la Commissione, in occasione del proprio insediamento, stabilisce le modalità operative di svolgimento delle proprie attività e definisce i sub-criteri per la quantificazione dei punteggi variabili riportati nelle singole voci delle griglie di valutazione di cui al successivo paragrafo 10.2”*. Tale paragrafo fa riferimento a due tabelle, A e B (rispettivamente, film di produzione cinematografica/televisiva, serie tv e cortometraggi e documentari e serie tv documentarie). Entrambe le tabelle riportano il punteggio massimo riferito a diverse categorie valutative (qualità del prodotto, soggetti proponenti, ecc...), senza specificare, come invece definito in seguito nella prima seduta della Commissione, il peso di ciascun sotto criterio.

La scelta della Commissione di attribuire il punteggio con un parametro **in termini percentuali** ha determinato una graduatoria che non ha premiato le produzioni che hanno più investito sul territorio regionale. La Commissione ha infatti inteso premiare con il punteggio più elevato le società produttrici che prevedevano tutti giorni di lavorazione o di produzione sul territorio siciliano o si avvalevano interamente di personale residente o comunque domiciliata in Sicilia (il 100%) **a prescindere dal numero effettivo di giorni o dal numero di personale.**

La produzione della ricorrente è stata penalizzata nel punteggio (e quindi in graduatoria) non tanto perché erano previsti pochi giorni di riprese in Sicilia o venissero investiti pochi fondi sul territorio, ma semplicemente perché – trattandosi di una produzione molto importante (più di sei milioni di euro) – in termini percentuali la lavorazione non prevedeva il 100% della stessa sul territorio siciliano, nonostante le somme investite o i giorni di lavorazione fossero superiori a quelle di altre produzioni collocatosi in una posizione più elevata in graduatoria.

Valga quanto segue.

**2.2.** In primo luogo, il criterio “durata di lavorazione in Sicilia” (cfr. criterio n. 4.1), definito nel Bando come “giorni di lavorazione in Sicilia” e suddiviso poi in durata della pre-produzione, delle riprese e della post-produzione, è stato valutato rispetto alla percentuale (di cui all'allegato 3) di giorni di lavorazione in Sicilia sui

giorni di valutazione totali della singola produzione e non in termini assoluti. Tale scelta è del tutto iniqua ove si consideri che non tiene conto delle oggettive differenze che riguardano le diverse categorie di progetto e la durata effettiva dei giorni di lavorazione sul territorio siciliano.

Con questo criterio di attribuzione del punteggio è stato riconosciuto il punteggio massimo ad un progetto che prevedeva tutti i giorni lavorazione in Sicilia (anche se pochi), mentre è stato penalizzato chi – come la ricorrente – assicurava un numero maggiore di giorni di lavorazione in Sicilia, ma – essendo previsti giorni di riprese anche in altre parti di Italia – la percentuale (secondo i criteri della Commissione) non era pari al 100% e, quindi, al punteggio massimo attribuibile.

Lampante è il caso del punteggio massimo conferito a Lazy Film S.r.l. (**doc. 14**) per le riprese in Sicilia: nonostante i giorni di riprese siano stati complessivamente solo 20 (e le riprese siano andate avanti dal 12 novembre al 31 marzo 2021) hanno ottenuto il punteggio massimo in quanto le riprese erano previste solo in Sicilia.

Al contrario, Bibi Film, come indicato nei dati di produzione allegati alla domanda, aveva presentato un progetto che prevedeva l'inizio delle riprese il 13 settembre 2021 e il termine delle stesse il 20 novembre 2021, di cui 24 giorni di riprese in Sicilia (quindi un numero di giorni superiore a quello del caso di Lazy Film sopra riportato). A fronte di questi dati, la Commissione ha attribuito un punteggio sensibilmente più basso per la durata della lavorazione in Sicilia, ovvero 5/10.

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in relazione al criterio di cui al numero 4.4 dell'allegato 3 della prima seduta della Commissione concernente la post- produzione per i quali la Commissione ha individuato anche qui un criterio di attribuzione del punteggio in termini percentuali rispetto ai giorni di lavorazione complessivi del singolo progetto.

La scelta operata dalla Commissione non tiene tuttavia conto di differenze essenziali fra i progetti (onerosità del lavoro necessario per i Film in confronto ai cortometraggi, differenze in termini fra Film e serie TV, ecc...), per cui anche tale

criterio è viziato da illogicità manifesta e rappresenta una fonte di trattamento diversificato e viola dunque la eguaglianza dei partecipanti.

Alla luce di quanto sin qui esposto, appare evidentemente disattesa la finalità principale del Bando, ovvero la valorizzazione dei progetti che investivano sul territorio sotto vari aspetti (riprese riconoscibili sul territorio, coinvolgimento cast artistico, spesa nella Regione, ecc...). e i punteggi sono stati attribuiti spesso in modo sproporzionato, proprio per quei criteri appena richiamati.

Ne discende così la illegittimità della scelta operata dalla Commissione che si pone in contrasto, in primis, con le stesse finalità del Bando, che ha finito per favorire progetti che hanno investito sul territorio siciliano meno di altri in valori assoluto (e di più solo in misura percentuale), penalizzando progetti che, come quello della ricorrente, hanno investito molto di più, dando lavoro ad un maggior numero di siciliani ed un ben maggiore risalto al territorio, stravolgendo così la graduatoria finale.

Per effetto dell'annullamento che vorrà essere disposto, la Regione dovrà pertanto attribuire i punteggi secondo criteri oggettivi in linea con le finalità del Bando.

**2.3.** Il caso però più grave e pregnante di assoluta incongruenza e illogicità dei criteri e della relativa valutazione riguarda la spesa sul territorio siciliano (criterio 4.5.), sia per i motivi di cui sopra riguardanti il mancato discrimine fra lungometraggi e cortometraggi, sia per le motivazioni che seguono. Innanzitutto, tale criterio è uno di quelli per i quali la Commissione nella seduta del 22.06.2021 (cfr. verbale n.1) ha fissato un criterio di attribuzione del punteggio in termini percentuali, che però non tiene conto di sfumature di spese diverse.

Infatti, il criterio *percentuale delle spese sul territorio rispetto al contributo richiesto* appare di difficile comprensione, poiché non tiene conto delle spese sostenute da una Società che non ha sede in Sicilia (come la Bibi Film), rispetto a una società che ha sede in Sicilia, così livellando qualsivoglia differenza obiettiva in termini ad esempio di costi di trasporto e di alloggio dei partecipanti. È appena il

caso di sottolineare in questo senso che **la spesa complessiva della Bibi film in Sicilia è pari a 616.940,33 euro**, cifra di gran lunga superiore anche all'intero costo industriale di altri progetti che hanno ottenuto ad esito del procedimento in questione il cofinanziamento (i.e. "Di pietra lavica" della Redibis Film S.r.l. il cui progetto ha un costo complessivo di euro 150.800,00 – cfr. doc 12).

**2.4.** Ancor più lampante è la vaghezza dei requisiti – del tutto aleatorio e discrezionale – di cui all'allegato 1 lettera D dell'Avviso, concernente la *solidità del piano finanziario in relazione alla concreta fattibilità dell'opera*. Ciò che ancor di più desta perplessità è la totale assenza di ulteriori specifiche da parte della Commissione che non ha inteso fissare alcun parametro per la determinazione del punteggio, come invece è avvenuto (in modo fin troppo macchinoso e distorto) per altri criteri.

Come si può agevolmente verificare da una lettura del verbale n. 1 del 22.06.2021, infatti, la Commissione per tale requisito non ha inteso specificare alcun criterio di attribuzione del punteggio.

Richiedere la solidità di un piano finanziario, in assenza di qualsivoglia allegato esplicativo che illustri in cosa debba consistere tale solidità, rende evidentemente arbitraria l'attribuzione di qualsiasi punteggio se non accompagnata da una solida motivazione, ancor più per un bando di cofinanziamento in cui l'aspetto economico è dirimente. Non si comprende, inoltre, il motivo per cui - per l'impatto economico - gli allegati si spingano fino a precisi calcoli matematici, mentre per il piano finanziario non sia specificato nulla. Al progetto presentato dalla Bibi Film TV S.r.l. – nonostante sia decisamente solido rispetto alla concreta fattibilità dell'opera - sono stati arbitrariamente attribuiti 7 punti su 9, senza alcuna motivazione. Proprio l'arbitrarietà di tale valutazione rende tale scelta del tutto priva di motivazione e perciò viziata.

**2.5.** Analoga considerazione deve essere compiuta per il criterio di selezione "*coerenza del piano economico*" (criterio 5.1.), cui la Commissione di valutazione ha deciso di attribuire al progetto di Bibi Film, senza alcuna spiegazione, il

punteggio di 6 su 8. Le voci di spesa e le spese generali indicate dalla ricorrente sono, infatti, perfettamente coerenti con il progetto presentato, in quanto tutte funzionali alla sua realizzazione, per cui la decurtazione dei due punti avrebbe quantomeno dovuto prevedere un'adeguata motivazione, non trattandosi di un elemento altamente discrezionale.

**2.6.** *A latere* delle sopra esposte considerazioni e degli evidenti vizi procedurali rilevati nel precedente motivo, è bene evidenziare ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti in contestazione.

In primo luogo, i due criteri relativi alla spesa sul territorio siciliano e coerenza del piano economico di cui si è detto nei precedenti punti del presente motivo, se sommati nel loro totale, coprono più della metà del punteggio massimo ottenibile complessivamente (54/100): sarebbe stata dunque cruciale una valutazione oggettiva di quanto riferito a questi elementi, mentre invece la scelta appare fin troppo arbitraria e immotivata.

**Ancora, il progetto presentato dalla ricorrente è quello che comporta il maggior costo industriale fra tutti, esborso cui corrisponde un pregio del prodotto ma anche il merito della valorizzazione del territorio siciliano** (sez. III tabella C dei dati di produzione allegati dalla società). La scenografia, come è chiarito nella documentazione allegata dalla Bibi Film, è basata su luoghi facilmente riconoscibili di Palermo. In terzo luogo, anche la voce di *creatività giovanile* non tiene conto della presenza di una collaboratrice alla scrittura, Giulia Andò, che è nata nel 1988, e quindi è al di sotto dei 35 anni.

Preme, da ultimo, menzionare anche che, nel corso della produzione, la Società ha addirittura superato l'impatto nella Regione Sicilia rispetto a quanto indicato nella prima documentazione, come testimoniato dai moduli II e III aggiornati al 22.06.2021 e 28.01.2021 allegati alla istanza di annullamento in autotutela. Tale ultimo rilievo assume un'importanza ancora maggiore ove appena si consideri che ai sensi dell'articolo 4 del Bando avrebbero potuto beneficiare delle agevolazioni in questione non solo le produzioni audiovisive che non avevano ancora avviato le

riprese sul territorio siciliano alla data di presentazione dell'istanza ma anche quelle che le avevano già avviate prima della presentazione della domanda ma dopo il 7.07.2020.

Tale situazione avvantaggiava indubbiamente le imprese che avevano già avviato la produzione e che potevano quindi fare leva su dati effettivi e non stimati.

Per tutte le ragioni appena riportate, il procedimento di valutazione delle candidature per il Bando per cui è gravemente viziato per carenza di istruttoria e di motivazione, per illogicità manifesta e violazione delle norme richiamate.

\*

**3. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E SS. DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 COST.**

In stretta connessione con quanto esposto nell'ultima parte del precedente motivo di diritto, vi è un'ulteriore decisione della Commissione censurabile sul piano della legittimità. Si tratta della scelta di non ricorrere alle audizioni delle società partecipanti previste dall'articolo 10 del Bando. La disposizione del Bando da ultimo citata, infatti, prevedeva che, “...dopo il preliminare esame della documentazione di ciascuna proposta progettuale, qualora venga ritenuto indispensabile al fine di una più compiuta disamina delle istanze ammesse a valutazione, la Commissione può definire un calendario di audizioni dei soggetti proponenti...” (sottolineatura aggiunta).

Inaspettatamente, però, la Regione ha rinunciato a tale facoltà a priori, nella prima seduta del 22.06.2021, in un momento precedente all'esame della documentazione di ciascuna proposta progettuale e quindi in violazione di quanto

previsto dal Bando. Non solo, tale scelta già di per sé limitante per i partecipanti, è stata compensata in modo del tutto iniquo dalla scelta di permettere un'integrazione di documenti limitata a solo due criteri (produzione esecutiva in Sicilia e contratto di coproduzione estero). Anche per questo dato di fatto, l'*iter* di valutazione risulta viziato da ingiustizia manifesta. La motivazione principale di rinuncia alle audizioni, come sopra riportata, è stata quella di un "inutile" aggravio in termini temporali della procedura di valutazione: non è tuttavia chiaro quale fosse l'urgenza, tale da evitare una fase esplicitamente prevista dal Bando.

Ma la scelta appare ancora più ingiusta se si considera la peculiarità del Bando in questione che ha consentito la partecipazione non solo di progetti ancora da realizzazione, ma anche per le produzioni già avviate.

La Commissione, decidendo di non avvalersi delle audizioni ha disapplicato illegittimamente un'importante previsione del Bando che garantiva la effettiva partecipazione dei proponenti nella procedura in questione e ha limitato inspiegabilmente la possibilità di aggiornare le informazioni esclusivamente con riferimento ai soli criteri di cui ai punti 4.6 e 5.4. Se la Commissione avesse disposto l'audizione della Società prima dell'assegnazione dei punteggi, la stessa avrebbe potuto apprezzare il reale impatto del progetto della Bibi Film TV S.r.l. sul territorio, che è risultato essere addirittura superiore rispetto a quello dichiarato in domanda, e avrebbe consentito alla Società di fornire un'informazione più completa e esaustiva rispetto a quanto indicato nei moduli allegati alla domanda.

\*

#### **ISTANZA RISARCITORIA**

Alla luce delle motivazioni addotte, la società ricorrente subisce dall'esclusione dal cofinanziamento di cui al Bando impugnato un evidente danno economico consistente nella mancata concessione del cofinanziamento e in un danno alla immagine, sia per il danno emergente che per quanto riguarda il lucro cessante, e perciò chiede in questa sede il risarcimento per un importo almeno pari a quanto richiesto come co-finanziamento (pari ad euro 250.000,00) o la maggiore o minore

somma determinata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi come per legge dalla data della domanda fino al soddisfo

\*

**P.T.M.**

Bibi Film S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, chiede di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare gli atti impugnati come meglio individuati nell'epigrafe del presente atto, nonché accertare il diritto della ricorrente all'ottenimento del co-finanziamento richiesto, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e *subendi* per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati, allo stato quantificabili nella misura di euro 250.000,00, pari al co-finanziamento richiesto dalla ricorrente, o la maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi come per legge dalla data della domanda fino al soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si producono, unitamente al presente ricorso, i seguenti documenti in copia:

- 1) D.D.G. n. 2463/S9 del 22.09.2021;
- 2) Definizione dei sub-criteri di valutazione, verbale della seduta del 22.06.2021 della Commissione di valutazione;
- 3) D.D.G. n. 2425/S9 del 20.09.2021;
- 4) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, anno 2021, del 19.02.2021;
- 5) Nota prot. 622882 dell'11.11.2021;
- 6) Nota prot. n. 4699 del 21.1.2021;
- 7) Nota prot. n. 7595 del 29.1.2021.;
- 8) Nota prot. n. 573933 del 21.9.2021;
- 9) Verbali delle sedute della commissione di Valutazione;
- 10) Istanza accesso agli atti del 28.9.2021;
- 11) Istanza accesso agli atti del 12.11.2021;

- 12) Istanza di annullamento in autotutela BB Film TV S.r.l. del 28.10.2021;
- 13) Documentazione di Gara Redibis Film S.r.l.;
- 14) Documentazione di Gara El Deseo S.r.l.;
- 15) Documentazione di Gara Lazy Film S.r.l.;
- 16) Documentazione di Gara Videonest S.r.l.;
- 17) Documentazione di Gara Dobago Film;
- 18) Documentazione di Gara FilmIn' Tuscany S.r.l..

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il ricorso è soggetto al versamento contributo unificato nella misura di € 650,00.

Roma-Palermo, 18 gennaio 2022

Avv. Andrea Pietrolucci

Avv. Marco Petitto

**ELENCO CONTROINTERESSATI RISULTANTI DAGLI ALLEGATI 1 – 2 – 3  
ALLA D.D.G. n. 2425/S9 DEL 20 SETTEMBRE 2021  
E ALLA D. D. G. N. 2463/S9 DEL 22 SETTEMBRE 2021**

**FILM DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA/TELEVISIVA - SERIE TV  
(ALLEGATO 1)**

**SOGGETTI PROPONENTI DI PROGETTI AMMESSI A COFINANZIAMENTO**

- DUGONG SRL (ID 159)
- 11 MARZO FILM SRL (ID 1)
- EL DESEO (ID 28)
- Artimagiche Film S.r.l. (ID 58)
- ARBASH Soc.Coop. Arl (ID 21)
- MARVIN FILM SRL (ID 5)
- TRAMP LIMITED SRL (ID 98)
- PALOSANTO FILMS SRL (ID 149)
- INDYCA s.r.l. (ID 161)
- FilmIn' Tuscany SRL (ID 93)
- BRONX FILM SRL (ID 30)
- GROENLANDIA SRL (ID 146)
- REDIBIS FILM srl (ID 27)

**SOGGETTI PROPONENTI DI PROGETTI AMMISSIBILI A  
COFINANZIAMENTO NON BENEFICIARI DI CONTRIBUTO**

- VIDEONEST SRL (ID 131)
- PARTNER MEDIA INVESTMENT SRL (ID 43)
- CANAVI 4.0 DI CATERINA NARDI DITTA INDIVIDUALE (ID 129)
- DOBAGO FILM UG (haftungsbeschränkt) (ID162)
- LADOC SRL (ID 148)
- DEA FILM S.R.L. (ID 160)
- HORCYNUS PRODUCTIONS SRL (ID 13)
- ESKIMO SRL (ID 101)
- BELLA FILM SRL (ID 75)
- Lazy Film srl (ID 97)

- **Disparte srl (ID 17)**
- **STEMO PRODUCTION SRL (ID 73)**
- **PEPITO PRODUZIONI SRL (ID 86)**
- **2L PRODUZIONI SRL (ID 113)**
- **MOVIESTART PRODUCTION SRL (ID 4)**
- **LA LUNA SRL (ID 18)**
- **FAIR PLAY SRL (ID 25)**
- **MAGDA FILM SRL (ID 91)**

### **SOGGETTI PROPONENTI PROGETTI NON AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO**

- **SURF FILM SRL (ID 70)**
- **095 MM srl (ID 20)**
- **MOVIE FACTORY S.r.l. (ID 3)**
- **RIO FILM SRL (ID 126)**
- **ARANCIA CINEMA s.r.l. (ID 59)**
- **Smile Vision Srl (ID 74)**
- **ECOSMEDIA SRLS (ID 172)**
- **SIPARIO SRL (ID 170)**
- **ORISA PRODUZIONI SRL (ID 45)**
- **G8 ADV SRL (ID 89)**
- **AUDIOIMMAGE SRL (ID 115)**
- **Moger arte e cultura Soc. Coop. Soc. ONLUS – Impresa Sociale (ID 52)**
- **CHANGE OF (HE)ART SRLS (ID 67)**
- **Lungta Film srl (ID 137)**
- **ONE SEVEN MOVIES SRL (ID 48)**
- **MEDITERRANEA PRODUCTIONS srl (ID 142)**
- **PM Management Group Production - Film Production S.R.L.S (ID 6)**
- **CRISTIANA VIDEO SAS (ID 41)**
- **THE FAMILY SRL (ID 116)**
- **DUE P.T. Cinema Srl (ID 53)**
- **G&E FILM PRODUCTION SERVICE (ID 29)**

- **Variety Distribution Srl (ID 125)**
- **DANDY PROJECTS SRL (ID 83)**
- **MOVIE 4.0 SRL (ID 77)**
- **INCIPIIT FILM SRL (ID 78)**
- **Aurum Production S.r.l. (ID 35)**

**DOCUMENTARI - SERIE TV DOCUMENTARIE**  
**(ALLEGATO 2)**

**SOGGETTI PROPONENTI PROGETTI AMMESSI A COFINANZIAMENTO**

- **MINIMUM FAX MEDIA srl (ID 39)**
- **LABIRINTO VISIVO ASS. CULTURALE (ID 63)**
- **WORLD VIDEO PRODUCTION SRL (ID 14)**
- **Onirica Srl (ID 117)**
- **ZABRISKIE SRL (ID 110)**
- **Mediterraneo Cinematografica srl (ID 122)**
- **EUROFILM srl (ID 99)**
- **GIUSEPPE SCIORTINO DITTA INDIVIDUALE (ID 64)**
- **ARAPAN FILM DOC PRODUCTION SRLS (ID 7)**
- **DAF – ASSOCIAZIONE CULTURALE (ID 72)**
- **GINKO FILM SRL (ID 47)**
- **MYMAX EDUTAINMENT S.R.L (ID 2)**
- **Artescienza S.a.s. (ID 143)**
- **SHOWLAB SRL (ID 90)**
- **ASSEDIO FILM SOCIETA' COOPERATIVA (ID 56)**
- **POINT NEMO srl (ID 68)**
- **XENON SERVIZI SRL (ID 152)**
- **CONSALES GIUSEPPE FILIPPO DITTA INDIVIDUALE (ID 118)**
- **MEDIA MEDITERRANEA SRL (ID 37)**
- **EFFENDEMFILM srl (ID 82)**
- **ARANCIA CINEMA s.r.l. (ID 32)**
- **ZED FILM SRL (ID 111)**
- **FIRST CHILD SRL (ID 151)**
- **MICRO FILM ASSOCIAZIONE CULTURALE (ID 10)**
- **VIDEA NEXT STATION srl (ID 57)**

- ECOSMEDIA SRLS (ID 33)
- FINE ART PRODUZIONI SRL (ID 109)
- Associazione Culturale Arknoah (ID 71)

## **SOGGETTI PROPONENTI PROGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO NON BENEFICIARI DI CONTRIBUTO**

- Primaquinta di Aldo Rapè & C SAS (ID 9)
- TWINKLES PICTURES –SCINITILLINI CINEMATOGRAFICA DI GIAN LUCA CARUSO DITTA INDIVIDUALE (ID 119)
- Articolture S.R.L. (ID 136)
- TWISTER SRL (ID 147)
- MASTER AUDIOVISIVI DI NATALE CRISARA' BRUNACCINI – DITTA INDIVIDUALE (ID 81)
- S.D. CINEMATOGRAFICA SRL (ID 23)
- TODO MODO TV SRL (ID 42)
- CAVADALIGA srl (ID 105)
- Moger arte e cultura Soc. Coop. Soc. ONLUS – Impresa Sociale (ID 51)

## **SOGGETTI PROPONENTI PROGETTI NON AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO**

- La Reserve Società per Azioni Semplificata (ID 100)
- VALTELLINA ALBERTO DITTA INDIVIDUALE (ID 60)
- SONNE FILM SAS (ID 15)
- POLITTICO srl (ID 144)
- SIPARIO SRL (ID 34)
- BABY FILMS SRL (ID 36)
- Polis srl (ID 158)
- ANDREA GIANNONE DITTA INDIVIDUALE (ID 24)
- OFFICINA 38 srl (ID 84)
- CREAVIDEO DI MARIO CASTELLANA DITTA INDIVIDUALE (ID 121)
- LOUPS GAROUX PRODUZIONI Srl (ID 140)
- ASSOCIAZIONE PROGETTARTE – OFFICINA CULTURAL (ID 50)

## **CORTOMETRAGGI** **(ALLEGATO 3)**

## **SOGGETTI PROPONENTI PROGETTI AMMESSI A COFINANZIAMENTO**

- **Diero srl (ID 155)**
- **ISLAND VFX SRL (ID 61)**
- **EIKONA FILM ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ID 141)**
- **MARIA SRLS (ID 108)**

## **SOGGETTI PROPONENTI PROGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO NON BENEFICIARI DI CONTRIBUTO**

- **QOOMOON SRL (ID 112)**
- **FRANCESCO DINOLFO FILMMAKER DITTA INDIVIDUALE (ID 106)**
- **095 MM srl (ID 8)**
- **WELLSEE SRL (ID 135)**
- **LE BERG GmbH (ID 156)**
- **SLINKSET SRL (ID 69)**
- **MIXIS produzioni Società Cooperativa (ID 12)**
- **SCANDURA PRODUCTION srl (ID 16)**

## **SOGGETTI PROPONENTI PROGETTI NON AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO**

- **Sikelia film srl (ID 138)**
- **CINESERVICE DI SIMONE CUSUMANO DITTA INDIVIDUALE (ID 104)**
- **Smile Vision S.r.l. (ID 128)**
- **NURIN FILMS ASSOCIAZIONE CULTURALE (ID 124)**
- **CREAVIDEO DI MARIO CASTELLANA DITTA INDIVIDUALE (ID 102)**
- **KAMA PRODUCTIONS Ditta Individuale (ID 154)**
- **MICHELANGELO FILM srl (ID 85)**
- **AniMar Media S.L. (B-water Studios) (ID 38)**
- **OPEN FIELDS PRODUCTIONS SRLS (ID 120)**
- **HELIOS SUSTAINABLE FILMS SRL (ID 46)**
- **FARGO FILM SRL (ID 134)**